

COMUNE DI MEANA SARDO

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014
-----------------	--

L'anno duemilaquattordici questo giorno dodici del mese di maggio alle ore 18,50 in MEANA SARDO nella sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
NOCCO ANGELO	X	
ZEDDA FERNANDO	X	
SODDU FRANCESCO	X	
CONTINI BARTOLOMEO	X	
MURA EUGENIA	X	
DEMURU MARCO	X	
VACCA FABRIZIO SERGIO	X	
CHIGHINI SANDRA ANNA MARIA	X	
URRU GIUSEPPE	X	
COGONI GIOVANNI		X
PERDA MARIA LAURA	X	
MANCA GIAMPIETRO	X	
FORTEZZA ROBERTO	X	

Totali presenti N. 12 Consiglieri, su N. 13 assegnati al Comune e su N. 13 Consiglieri in carica.

=====
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ANGELO NOCCO

- SINDACO, Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Piera Pisano.

Vengono dal Sig. Presidente nominati a scrutatori: ==

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. "Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."

671. "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."

672. "In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; "

676. "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."

677. "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia

di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

678. “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.”

681. “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”

682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC “

703. “L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.”

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data odierna con la quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

RITENUTO di avvalersi della possibilità prevista dall'art.1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita : “ L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”, tenuto conto:

- Che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;
- Che comunque si prevede di garantire la copertura del mancato gettito mediante l'utilizzo della quota del Fondo Unico Regionale che, annualmente, veniva destinata alla realizzazione di opere pubbliche o spese investimento

RITENUTO inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell'aliquota TASI, che non vi sia la necessità quindi di procedere all'individuazione dei servizi indivisibili ed ai relativi costi;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014, ed il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29/04/2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **ulteriormente differito al 31 luglio 2014.**

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

A votazione UNANIME,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:
 - **ALIQUOTA "0" (ZERO) PER MILLE (Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)**
 - a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - **ALIQUOTA "0" (ZERO) PER MILLE**
 - a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 147, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree fabbricabili
- 2) di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) e sulla base del regolamento IUC - capitolo 3) Regolamento componente TASI - art. 7 - per azzeramento dell'aliquota;
- 3) di individuare comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della Legge n. 147/2013:
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune.
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:

 - pubblica sicurezza e vigilanza
 - tutela del patrimonio artistico culturale
 - servizi cimiteriali
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
 - servizi socio-assistenziali
 - servizio di protezione civile
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2014
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 08/2014 in data odierna;
- 7) **di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360**
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione unanime;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

IL RAGIONIERE

GIUSEPPINA MARCIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

• IL SINDACO	• IL SEGRETARIO COMUNALE
• f.to ANGELO NOCCO	• f.to PIERA PISANO

=====

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione sopra estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.05.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 19.05.2014

Il Segretario Comunale

- f.to DR.SSA PIERA PISANO

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Piera Pisano